



COMUNE DI CASTEL RITALDI

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/05/2007

Modificato con delibera di C.C. n. 15 del 27/04/2012

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1.

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del comune, le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e l'affidamento di incarichi professionali di progettazione per importi inferiori a 100.000 Euro.

2. L'acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art.26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni o ove le convenzioni siano esaurite o i prezzi delle convenzioni siano adottati come base al ribasso o quando per la esiguità dell'ordine o l'urgenza di ottenere la merce risulta più conveniente ed efficiente procedere ad acquisizioni in economia.

Art. 2.

Scopo

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'amministrazione operando secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento, e con i criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

Art. 3.

Osservanza dei contratti di lavoro

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il comune, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili – alla data del contratto – alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, il Comune dovrà riservarsi il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione attestata dalle autorità. Il contraente, in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.

4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.

5. Valgono, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge nonché quelle impartite al riguardo dal ministero delle infrastrutture.

Art. 4.

Analisi e proposte

1. Sulla base di piani e programmi predisposti dall'Amministrazione comunale, sia per opere pubbliche che per altre tipologie contrattuali, prima di proporre la determinazione a contrattare, il responsabile del servizio procede alle necessarie indagini e ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell'opera o l'eseguibilità delle altre prestazioni o forniture e quant'altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto.

Art. 5.

Determinazione a contrattare

1. La determinazione a contrattare, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, deve obbligatoriamente indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) la procedura per l'individuazione degli offerenti (art. 54 del codice dei contratti);
- d) il criterio per la scelta dell'offerta migliore (art. 81 del codice dei contratti).

2. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il Responsabile di Area, responsabile del procedimento unico.

Art. 6.

Casi di esclusione della determinazione a contrattare

1. Si prescinde dall'adozione della determinazione a contrattare in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità.

TITOLO II

DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 7.

Pubblicità – Regime generale

1. Il regime della pubblicità degli atti concernenti tutte le procedure contrattuali è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria.

2. In particolare:

- a) per i contratti di rilevanza comunitaria: gli artt. da 63 a 69 (del codice dei contratti);
- b) per i contratti sotto soglia comunitaria: gli artt. da 121 a 124 (del codice dei contratti);

3. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del responsabile del procedimento.

Art. 8.

Pubblicità - Regime particolare.

1. È prescritta, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio comunale, anche per i risultati della gara che dovranno essere pubblicati anche sul sito internet, prevedendo questa pubblicazione già nel bando di gara.

Art. 9.

Individuazione degli operatori economici

1. In applicazione del disposto dell'art. 54 del codice dei contratti, per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto vengono utilizzate le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, come disciplinato dagli articoli:

- 55 - Procedure aperte e ristrette
- 56 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
- 57 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
- 58 - Dialogo competitivo.

Art. 10.

Procedure aperte

(Art. 3, comma 37, del codice dei contratti)

1. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

Art. 11.

Procedure ristrette

(Art. 3, comma 38, del codice dei contratti)

1. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal codice dei contratti.

Art. 12.

Procedure negoziate

(Art. 3, comma 40, del codice dei contratti)

1. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

Art. 13.

Dialogo competitivo

(Art. 3, comma 39, del codice dei contratti)

1. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.

Art. 14.

Procedura aperta

1. La gara con la procedura aperta si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nel bando di gara.

2. L'esclusione dalla gara può avvenire soltanto per mancanza dei requisiti stabiliti dal bando ed è disposta dal Responsabile del procedimento unico.

Art. 15.

Metodo di gara

1. La gara con la procedura aperta si svolge normalmente con il metodo delle offerte segrete, secondo le modalità indicate nel bando.

2. Il presidente della gara procede, in seduta pubblica, preliminarmente, all'apertura delle buste contenenti i documenti e, quindi, per i concorrenti ammessi, all'apertura delle buste contenenti le offerte.

3. Sono ammesse, nel rispetto della legge e delle procedure previste dal bando, le modalità della estinzione di candela vergine e del pubblico banditore.

Art. 16.

Aggiudicazione provvisoria

1. Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai componenti della commissione, dal segretario.
2. Con lo stesso verbale, osservate le modalità stabilite dal bando, viene fatta l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerta più conveniente.
3. L'aggiudicazione definitiva è disciplinata dal successivo art. 28.

Art. 17.

Procedura ristretta

1. Nel caso di procedura ristretta, la gara si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nella lettera d'invito e alla stessa possono partecipare soltanto i soggetti invitati dall'amministrazione.
2. Gli appalti di importo inferiore a 450.000,00 Euro potranno essere aggiudicati mediante procedura ristretta (trattativa privata) nel rispetto dell'art. 122 del codice dei contratti. In particolare dopo l'avviso di preinformazione o indagine di mercato dell'ufficio tecnico, l'invito andrà rivolto ad almeno cinque soggetti, e si dovrà procedere alla pubblicazione dell'esito dell'affidamento sul sito informatico dell'Ente.
3. E' facoltà della Amministrazione di avvalersi dell'Elenco di cui al comma 1 dell'art. 26 della L.R. 3/2010, per la individuazione delle imprese da invitare.

Art. 18.

Soggetti ammessi alla gara

1. Alla gara con la procedura ristretta sono ammessi tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano in possesso di requisiti di qualificazione previsti dal bando.
2. Le istanze sono esaminate dal responsabile del servizio. Le esclusioni vanno disposte esclusivamente per mancanza dei requisiti con determinazione motivata del responsabile del servizio, notificata agli interessati.

Art. 19.

Procedura ristretta semplificata

1. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 750.000 euro l'amministrazione ha facoltà di utilizzare la procedura ristretta semplificata di cui all'articolo 123 del codice dei contratti.
2. L'elenco dei soggetti da invitare alla gara con la procedura ristretta è formato entro il 31 dicembre di ogni anno, a cura del responsabile del servizio mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della regione e all'albo pretorio comunale. Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine di presentazione.
3. L'invito a presentare offerte è inoltrato a venti concorrenti nel rispetto dell'ordine in cui sono state inserite nell'elenco, e qualora siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori.
4. Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell'elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori cui si riferisce l'invito.
5. I Responsabili competenti dovranno attenersi al rispetto dell'art. 123 del Codice dei contratti, per tutto quanto attiene in special modo ai rapporti con l'Osservatorio.

Art. 20.

Criteri di aggiudicazione

1. Per i criteri di aggiudicazione si applicano le disposizioni di cui al capo III – sezione V del codice dei contratti. Si stabilisce comunque che:

- a) in presenza di due o più offerte che hanno conseguito lo stesso risultato ovvero siano di pari entità economica , si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in pubblica seduta. In caso di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in presenza di offerte che hanno conseguito parità di punteggio, l'affidamento potrà avvenire in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica, purché tale circostanza sia stata predeterminata nel Bando di gara;
- b) si può procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, in relazione all'oggetto del contratto, e conveniente, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando e/o nella lettera d'invito. Nel caso di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la convenienza è data dalla valutazione di adeguatezza degli elementi qualitativi. Negli atti di gara può essere predeterminato un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta valida non viene considerata idonea all'aggiudicazione.

Art. 21.

Svolgimento delle gare

1. Tutte le operazioni di gara, al fine di assicurare la massima trasparenza, come prescritto dall'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si svolgono, di norma, nella Sala del Consiglio Comunale.

Art. 22.

Criterio di selezione delle offerte

1. La selezione della migliore offerta, in relazione al disposto dell'art. 81 del codice dei contratti, viene fatta con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come disciplinate rispettivamente dagli articoli 82 e 83 dello stesso codice dei contratti.

Art. 23.

Gare in applicazione del criterio del prezzo più basso

1. Tutti gli adempimenti relativi alle gare di appalto in applicazione del criterio del prezzo più basso (art. 82 del codice dei contratti) sono assicurati dal responsabile del procedimento unico.
2. Tutte le operazioni relative all'apertura delle buste sono verbalizzate dal responsabile del procedimento con l'assistenza di due testimoni che non abbiano preso parte alle operazioni preparatorie dell'affidamento del contratto e che non prenderanno parte alle operazioni relative alla sua esecuzione.
3. In relazione al disposto dell'art. 11, comma 5, del codice dei contratti, l'aggiudicazione definitiva è pronunciata con apposita determinazione del responsabile del servizio.

Art. 24.

Compiti del responsabile del procedimento unico

1. Il responsabile del procedimento unico provvede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa e procede alla pronuncia di ammissibilità dei concorrenti sotto il profilo della documentazione prodotta.

Art. 25.

Commissione aggiudicatrice

1. Nelle gare di appalto, in applicazione del criterio delle offerte economicamente più vantaggiose, la valutazione delle offerte nonché l'aggiudicazione provvisoria è demandata alla speciale commissione aggiudicatrice di cui all'art. 84 del codice dei contratti.

2. La commissione di cui la precedente comma 1, è composta normalmente da un numero tre componenti, di cui due esperti, uno dei quali uno funge anche da segretario, oltre il presidente, responsabile di area e responsabile del procedimento unico, in relazione al disposto dell'art. 84, comma 2, del codice dei contratti. Il responsabile di area competente, in caso di gare di appalto di particolare complessità, può prevedere che la commissione sia composta da cinque componenti, di cui quattro esperti, uno dei quali uno funge anche da segretario, oltre il Presidente.

3. I commissari diversi dal Presidente non devono avere svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Art. 26.

Compiti della commissione

1. Alla commissione aggiudicatrice sono demandati i seguenti compiti:

- a) in seduta segreta: l'apertura della busta "C" contenente l'offerta tecnica, e relativa sua valutazione;
- b) in seduta pubblica: l'apertura della busta "B" contenente l'offerta economica e, previa valutazione della congruità delle offerte in relazione al combinato disposto degli articoli 86, 87 e 88 del codice dei contratti:
 - individua le offerte anormalmente basse e le esclude dalla gara;
 - provvede all'aggiudicazione provvisoria alla ditta che risulta avere fatto la migliore offerta.

Art. 27.

Offerte anormalmente basse

1. In relazione al disposto dell'art. 122, comma 9 e dell'art. 124, comma 8 del codice dei contratti, in tutti i bandi di gara per appalto sotto soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, nel bando di gara è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del codice dei contratti; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5 del codice dei contratti. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a **dieci**; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

Art. 28.

Aggiudicazione definitiva

1. L'aggiudicazione definitiva è fatta entro quindici giorni da quella provvisoria, dal responsabile di area il quale, entro lo stesso termine cura gli adempimenti di cui all'art. 79 del codice dei contratti

Art. 29

Forma e contenuto dei contratti

1. I contratti sono stipulati, di norma, in forma pubblica amministrativa, avanti al Segretario Comunale in qualità di ufficiale rogante, fatti salvi i casi in cui si ritiene di incaricare un notaio.

2. In caso di assenza del Segretario Comunale la qualità di ufficiale rogante viene assunta da chi legittimamente lo sostituisce.

3. È ammessa la stipulazione con scrittura privata nei seguenti casi:

- a) nei contratti di locazione;
- b) per i contratti di concessione di loculi o aree cimiteriali;
- c) nei contratti di prestazione d'opera, anche intellettuale;
- d) altri contratti per i quali la forma pubblica non sia obbligatoria per legge, d'importo inferiore a 40.000 euro.

In ogni caso i contratti superiori per valore a 10.000,00 Euro dovranno essere stipulati in forma di scrittura privata autenticata.

4. Il contratto contiene, per quanto non disciplinato dalla legge e dai regolamenti, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, con particolare riferimento a:

termini di esecuzione e penali;

- a) programma di esecuzione;
- b) contabilizzazione;
- c) termine per la liquidazione dei corrispettivi;
- d) controlli;
- e) specifiche modalità e termini di collaudo;
- f) modalità di soluzione delle controversie.

5. Per i lavori pubblici il contratto è disciplinato dall'art. 45 del D.P.R. n. 554/1999 e dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145, concernente il capitolato generale d'appalto.

6. Per i contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, il termine per il pagamento dei corrispettivi è stabilito nel rispetto della norma di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 29 bis

Tracciabilità e clausole dei capitolati speciali

(art. 24 e 25 L.R. 3/2010)

1. I bandi di gara, gli avvisi e gli inviti a presentare offerte prevedono l'obbligo per i soggetti imprenditoriali, gli operatori economici e affidatari comunque denominati, di indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale, del quale si avvalgono per tutte le movimentazioni finanziarie relative all'appalto.
2. I soggetti imprenditoriali, gli operatori economici e gli affidatari comunque denominati devono comunicare al soggetto aggiudicatore qualunque violazione degli obblighi di cui al presente articolo.
3. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità delle operazioni finanziarie o di comunicazione al soggetto aggiudicatore comporta l'esclusione dell'impresa dall'elenco di cui all'articolo 19, o da altri elenchi previsti dal presente regolamento, laddove iscritta.
4. I capitolati speciali prevedono l'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente il soggetto aggiudicatore e l'Autorità giudiziaria di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di esclusione dell'impresa dall'elenco di cui all'articolo 19, o da altri elenchi previsti dal presente regolamento, laddove iscritta.

Art. 30.

Competenza a stipulare i contratti

1. La competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto dall'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita ai dirigenti ovvero, ai responsabili degli uffici e dei servizi cui sono state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del medesimo T.U., le funzioni dirigenziali.

2. Il dipendente stipulante si attiene strettamente alla volontà dell'Ente manifestata attraverso atti formali.

Art. 31.

Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono normalmente a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali, nei termini di legge, non possa essere disposto diversamente.

Art. 32.

Gestione del contratto

1. L'originale del contratto è depositato presso l'ufficio contratti, viene trasmesso anche digitalmente all'ufficio proponente perché ne curi la gestione.
2. Il Segretario Comunale provvede, alla iscrizione dello stesso nel repertorio dei contratti soggetti a registrazione, alla registrazione, trascrizione e voltura coadiuvato dal personale dell'ufficio contratti.
3. Gli estremi dei contratti non soggetti a registrazione sono inseriti in un registro apposito.

Art. 33.

Cauzioni

1. Tutti i depositi cauzionali dovranno essere costituiti conformemente a quanto stabilito dal codice dei contratti.

Art. 34.

Svincolo cauzione

1. Trova applicazione l'art. 113 del codice dei contratti.

Art. 35.

Subappalto

1. Trova applicazione l'art. 118 del codice dei contratti.

Art. 36.

Controllo e vigilanza

1. La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dall'amministrazione comunale, tramite il competente servizio.
2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.
3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione al privato contraente.

Art. 37.

Concessioni di lavori pubblici

1. Le concessioni di lavori pubblici sono disciplinate dagli articoli da 142 a 151 del codice dei contratti.

Art. 37 bis

Project financing ed istituti collegati

1. Detti istituti sono disciplinati dagli artt. dal 152 al 160 ter del codice dei contratti.

Art. 38 bis

Convenzioni con cooperative sociali.

1. Previa approvazione di apposito atto di indirizzo della Giunta comunale, possono essere affidati forniture e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, di importo, al netto dell'IVA, inferiore alla soglia comunitaria a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo Regionale di cui alla Legge n. 381/1991, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Qualora vi siano più istanze di convenzionamento da parte di cooperative sociali di tipo B operanti nel territorio, in possesso dei requisiti necessari, la scelta del contraente dovrà essere preceduta dalla promozione di un confronto concorrenziale.

TITOLO III **ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI.**

Art. 38.

Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa.

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Sono acquisite in amministrazione diretta le acquisizioni effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
3. Sono acquisite con la procedura negoziata del cottimo fiduciario le acquisizioni che avvengono mediante affidamento a terzi.
4. I lavori, le forniture ed i servizi in economia sono ammessi per importi fino a 200.000,00 euro, e per le tipologie indicate rispettivamente ai successivi artt. 39 e 40 del presente regolamento. Per le forniture ed i servizi in economia di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
5. Per i lavori in economia è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro.
6. Gli affidatari dei lavori a mezzo cottimo fiduciario debbono risultare in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
7. Per la partecipazione alle procedure di cottimo le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
 - b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'oggetto corrispondente alla prestazione da affidare;
 - c) per lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010;
 - d) per lavori di importo superiore a 150.000 Euro, il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui agli artt. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai lavori da assumere.

Art.39.

Tipologie di spese in economia per beni e servizi.

1. Si può ricorrere al sistema di effettuazione delle spese in economia per le seguenti tipologie aggregate di beni e servizi oggetto di negoziazione:
 - a) acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, complementi di arredamento e suppellettili per uffici, scuole e servizi istituzionali, materiale elettorale;
 - b) manutenzione di aree verdi, anche attrezzate per l'infanzia e per il gioco, e interventi di giardinaggio in genere;
 - c) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale; acquisto, installazione,

manutenzione e riparazione di attrezzature cimiteriali, erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alzacancelli, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici;

d) spese per l'acquisto di combustibili per riscaldamento;

e) spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;

f) acquisto di generi di cancelleria, consumabili (cartucce di toner e simili), sussidi didattici e per assistenza in genere, accessori d'ufficio e per l'attività scolastica; spese per il funzionamento di attrezzature d'ufficio di laboratori anche scolastici e depositi; acquisto e manutenzione apparati di telesoccorso;

g) spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale e acquisto dei materiali occorrenti; acquisto e noleggio servizi igienici mobili; acquisto e manutenzione elettrodomestici, attrezzature da cucina e stoviglie;

h) servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l'editoria, la stampa, la comunicazione istituzionale, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni nonché la stampa di peculiari sussidi pedagogico didattici; riprese televisive filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico; acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali per tipografia, stampa off-set e digitale, fotolitografia, fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, allestimento, legatoria; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo, fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici e materiali multimediali per laboratori e/o istituti di ricerca e formazione, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio; servizi di microfilmatura.

i) spese postali, di telefonia fissa e mobile, Voip, banda larga, telegrafiche, collegamenti telematici con cavi o wireless;

l) acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione.

m) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

n) spese per l'organizzazione di concorsi e per l'espletamento delle prove; spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze (tali iniziative dovranno essere strettamente collegate alle funzioni istituzionali dell'Ente); spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali; spese per il servizio di guide turistiche e didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali; acquisto di sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico; servizi educativi per l'infanzia; servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte, nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatarie, spese per la certificazione aziendale e ambientale;

o) spese di rappresentanza, di addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere;

p) spese per servizi di lavoro interinale; spese per la partecipazione e lo svolgimento, di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l'organizzazione di corsi promossi dai settori comunali anche in convenzione con soggetti terzi, e dalle Circostrizioni; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

q) polizze di assicurazione e fidejussioni;

r) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, rimorchi, materiale ed attrezzature per il soccorso; acquisto, manutenzione e gestione di attrezzature, strumenti, materiali e beni di consumo per l'espletamento dei servizi di polizia e di protezione civile; spese per l'elaborazione di piani in materia

di protezione civile e comunque tesi ad assicurare la salvaguardia e la continuità operativa dell'Ente; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo; spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse, delle officine nonché per i relativi impianti ed attrezzature; acquisto, noleggio, manutenzione riparazione ed adeguamento di impianti di distribuzione carburante, lavaggio degli automezzi;

s) spese per trasporto di persone e materiale vario; spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali ;

t) spese per la vigilanza degli edifici; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro; acquisto di prodotti per l'igiene personale, medicinali e altri prodotti farmaceutici, alimenti dietetici per la prima infanzia; acquisto di dispositivi di protezione individuale; sussidi per alunni in situazione di difficoltà; acquisto materiali, beni e arredi per attività scolastiche; apparecchiature e materiali sanitari;

u) servizi sociali ed attività connesse, servizi e materiali per le attività di animazione nei centri per anziani e negli istituti geriatrici, comprese gite e trattenimenti; acquisti di beni, generi vari e piccole riparazioni per le strutture residenziali per anziani, servizi culturali e bibliotecari;

v) fornitura servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo accompagnamento attinenti alle scuole di ogni ordine e grado; attività ricreative estive e uscite didattiche anche per utenti disabili; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciali; allestimento accessori e attrezzature per il trasporto bambini o disabili;

z) spese per la gestione e il funzionamento dei campi di sosta, campi nomadi e dei centri di prima accoglienza; spese per la gestione in genere di servizi sociali;

aa) beni e servizi necessari per l'attuazione di ordinanze dirigenziali o sindacali e per il rispetto dei regolamenti;

bb) spese per attività scolastica; acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e materiali per attività scolastica, didattica, ludico/ricreativa;

cc) spese per la gestione ed il funzionamento degli impianti sportivi e di altre strutture comunali; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;

dd) spese per il funzionamento delle mense di servizio, delle mense scolastiche o per anziani e del servizio ludico/ricreativo; acquisto viveri e generi di conforto; convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;

ee) acquisto, confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario, materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti da lavoro, abiti borghesi e speciali capi di vestiario;

ff) spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;

gg) spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione, spese per la predisposizione di piani di sicurezza in materia informatica, telematica, e di telecomunicazioni;

hh) locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali educative, ludico/ricreative e scientifiche;

ii) spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici sia di proprietà privata che in uso al Comune;

- ll) spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre;
- mm) spese per interventi e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, scolastici, educativo/ricreativi;
- nn) spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e la sistemazione dei beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di calamità; spese per la gestione ed il funzionamento dei centri assistenziali di pronto intervento;
- oo) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
- pp) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quanto ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- qq) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- rr) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- ss) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica e del patrimonio storico, artistico, culturale, scientifico, scolastico ed educativo, nella misura strettamente necessaria;
- tt) acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
- uu) acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali, per un importo fino a € 40.000;
- vv) servizi legali.

Art.40.

Tipologie di spese in economia per lavori.

1. E' possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori quando gli stessi siano indispensabili o urgenti per il funzionamento del connesso servizio, ovvero quando le relative opere siano da considerarsi di scarsa rilevanza o ricorrenti di manutenzione, nei limiti e secondo le tipologie di cui all'art. 125 c. 6 del codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006). Nei casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, redatto a cura del responsabile del procedimento in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:

a. per il servizio delle strade:

- le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri sostegno, rovine di manufatti ecc.;
- la manutenzione delle strade;
- lo sgombero della neve;
- lo spurgo delle cunette, delle chiaviche e le piccole riparazioni ai manufatti;
- la manutenzione di barriere e protezioni stradali;

b. per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature:

- la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e delle fognature, compreso il depuratore;
- le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;

c. per il servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:

- la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei locali;

d. per il servizio in genere dei lavori pubblici:

- la manutenzione dei giardini, dei parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche e arredo urbano, nonché dei resedi stradali caduti in uso pubblico;
 - l'innaffiamento, il taglio dell'erba dei cigli e delle scarpate stradali;
 - la manutenzione dei cimiteri;
 - i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
 - i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;
 - i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
 - ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperite le procedure aperte, ristrette, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le procedure negoziate;
 - i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;
 - i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;
 - i lavori non ricompresi nei punti precedenti del presente comma riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'art. 125 c. 6 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. I lavori in economia di cui ai commi precedenti sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro; qualora si tratti di lavori di manutenzione di opere ed impianti per importi non superiori a 100.000 euro.

Art.41.

Divieto di frazionamento.

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art.42.

Adozione provvedimenti.

1. Il ricorso alla gestione in economia degli interventi è autorizzato con determinazione dirigenziale.

Detto provvedimento integra:

- la modalità di esecuzione degli interventi;
- il responsabile del procedimento, qualora il responsabile di Area non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo;
- l'ammontare della spesa di ciascun intervento;
- le condizioni generali di esecuzione degli interventi;
- la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;

Art.43.

Modalità di acquisizione di preventivi di spesa.

1. Il responsabile di servizio provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta a operatori economici idonei indicando le condizioni di esecuzione, le modalità, la cauzione, le penalità in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere la obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. I preventivi devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati, sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti con le modalità di cui al comma successivo. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 40.000 Euro e il lavoro sia di importo inferiore ai 40.000 euro.

3. L'affidamento degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Per le tipologie di interventi di cui si preveda l'esecuzione nel corso dell'anno, il responsabile interessato può provvedere all'approvazione, con propria determinazione, di elenchi di operatori economici. Detti elenchi possono essere unici anche per aree affini. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori, in possesso dei requisiti di cui sopra, che ne facciano richiesta. Qualora gli interventi da effettuarsi non ricadano in alcun elenco o sussistano ragioni di specialità, il responsabile del procedimento effettua l'indagine di mercato di cui al comma precedente.

4. Il responsabile del servizio qualora sia richiesta la presentazione di preventivi a più operatori economici, accertatane la regolarità, sceglie in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. Il Responsabile ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.

5. Il responsabile del servizio, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, procede comunque all'affidamento, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per il Comune.

6. Il responsabile del servizio, quando non può procedere ad affidamento diretto, opera assistito da altro impiegato del comune, che provvede alla redazione di un verbale che dovrà essere allegato alla determinazione di affidamento.

7. In ogni caso attesta la congruità del preventivo scelto.

Art. 44.

Stipulazione del contratto e garanzie.

1. I contratti per l'acquisizione di forniture e servizi sono stipulati in una delle forme di seguito indicate:

- a) per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, effettuato anche tramite fax o posta elettronica, se certificata;
- b) mediante scrittura privata autenticata, se superiore a 10.000 Euro; altrimenti mediante scrittura privata.

2. La Ditta aggiudicataria di forniture o servizi di valore superiore a 40.000 euro e di lavori di valore superiore a 40.000 euro dovrà costituire garanzia fidejussoria pari al 10% del valore contrattuale.

Art. 45.

Individuazione del responsabile del procedimento.

1. Per ogni singolo intervento relativo a lavori, servizi e forniture, responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, è il responsabile del servizio interessato, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, cui si fa rinvio.

Art. 46.

Lavori e servizi in economia mediante amministrazione diretta.

1. Quando i lavori o i servizi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, assume,

per il tramite del responsabile di area competente, il personale necessario. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti.

2. I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti con le modalità indicate ai successivi articoli.

3. Sono sempre esclusi dalla forma di amministrazione diretta tutti i lavori ed i servizi per i quali:

- a) la progettazione non sia stata eseguita a cura dell'ufficio comunale;
- b) non siano disponibili le attrezzature ed assicurata una organizzazione adeguata.

Art. 46 bis

Lavori di urgenza o di somma urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Dirigente di Settore. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

2. In circostanze di somma urgenza, di cui agli articoli 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente comma, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario in relazione ai correnti prezzi di mercato.

3. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente del Settore, al Sindaco e al Dirigente dei Servizi Finanziari. In ogni caso, anche ove non fosse approntata nei termini la perizia, dovrà essere trasmesso il verbale di somma urgenza.

4. Ove non sia possibile la regolarizzazione della spesa con fondi già previsti nel PEG del Settore lavori Pubblici, il Dirigente dei Servizi finanziari, di concerto con l'Assessore al Bilancio, deve predisporre la regolarizzazione della spesa nei termini di cui all'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 anche, ove necessario, con apposita variazione di bilancio. Nello stesso termine di cui al citato art.191 comma 3 la Giunta approva la perizia dei lavori.

5. Il termine di cui all'art. 191 comma 3 inizia a decorrere dalla data di trasmissione della relativa perizia e del verbale di somma urgenza al Dirigente dei Servizi finanziari e, comunque, dai dieci giorni successivi alla data del verbale di somma urgenza. La regolarizzazione va comunque effettuata entro il 31 dicembre, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

TITOLO IV

SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

Art.47.

Affidamento servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

1. Il presente Regolamento disciplina anche l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nell'ottica della semplificazione, celerità ed economicità complessiva dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui sopra l'attività dell'Amministrazione è volta a garantire adeguati standard qualitativi nelle procedure adottate, nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

3. Si intendono disciplinare le procedure da adottare nell'affidamento di incarichi professionali riguardanti:

- a) Incarichi attinenti alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche da conferire nel rispetto dell'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e del D.P.R. 207/2010, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione dell'avviso o dell'invio dell'invito, è inferiore a € 100.000;
- b) Incarichi diversi da quelli del comma precedente e riguardanti servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi analoghi di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi, così come definiti nel D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione dell'avviso, è inferiore a 200.000 Euro.

Art. 48.

Condizioni per l'affidamento.

1. L'Amministrazione Comunale valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.

2. E' consentito affidare incarichi esterni soltanto quando ciò sia espressamente previsto per legge, ovvero per prestazioni e per le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali (il responsabile dell'area competente valuterà la sussistenza o meno di figure professionali idonee alla specifica progettazione e ne darà atto espressamente negli atti di approvazione delle singole fasi della progettazione);

- che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;

- quando sussistono le condizioni previste dall'articolo 90, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006, è possibile ricorrere all'affidamento esterno delle attività di cui al successivo articolo 4, ai soggetti di cui all'articolo 90, comma, 1, lettere d), e), f), fbis), g) e h) del medesimo decreto e precisamente:

- a) a liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815 e s.m.i., ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) alle società di professionisti;
- c) alle società di ingegneria;
- d) a prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) a raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n.163/2006, in quanto compatibili;
- f) a consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del D.Lgs. n.163/2006.

3. In generale, la sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni dovrà essere certificata dal Responsabile Unico del procedimento e vistata dal Responsabile del Settore, qualora tali figure non coincidano.

4. In tutti i casi in cui sia necessario valutare situazioni complesse, i cui esiti progettuali possano anche potenzialmente incidere sulla forma, sul funzionamento e/o sull'organizzazione del comune o di parti di esso, anche se non estese, ed in ogni caso in cui la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, preventivamente all'esperienza di qualsiasi procedura concorsuale di affidamento, sarà preferibilmente indetto un concorso di progettazione o di idee, finalizzato all'individuazione dei dati e dei requisiti di base del progetto stesso e che ne possa costituire, sulla scorta delle individuazioni del programma triennale delle opere pubbliche, il documento preliminare.

5. In sede di approvazione del programma triennale il Consiglio Comunale potrà indicare quali progettazioni dovranno essere precedute dal concorso di progettazione o di idee e prende atto di quali saranno le progettazioni effettuate all'interno della struttura.

Art.49.

Incarichi esternalizzabili.

1. Le prestazioni oggetto di affidamento, alle condizioni di cui al precedente articolo 4, sono in generale:

- servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata;
- servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica;
- servizi affini di consulenza tecnica e scientifica;
- servizi di sperimentazione tecnica ed analisi, prevenzione incendi, servizi di pianificazione di interventi in materia di mobilità;

2. In particolare con riguardo a quanto previsto per i lavori pubblici sono esternalizzabili:

- a) incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- b) attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, sia come prestazioni professionali speciali che come prestazioni accessorie, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - supporto nella redazione ed approvazione del piano triennale;
 - redazione studi di fattibilità;
 - redazione calcoli statici e strutturali;
 - incarichi di direzione dei lavori e connesse attività di collaborazione;
 - incarichi per la sicurezza (responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione);
 - incarichi di assistenza di cantiere;
 - incarichi di collaudo di opere pubbliche (statico – tecnico amministrativo – funzionale);
 - incarichi topografici (rilievi, frazionamenti ecc.);
 - incarichi geologici e geognostici;
 - analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche, etc;
 - consulenze naturalistiche, artistiche, storiche, etc.;
 - altri incarichi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche.

3. Gli incarichi possono essere conferiti, nel rispetto della normativa di riferimento, a liberi professionisti iscritti negli albi professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge oppure

professionalmente impegnati in attività libero professionale connessa alla specificità delle prestazioni richieste.

Art.50.
Cause di esclusione.

1. Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente Regolamento i soggetti di cui all'art.90, comma, 1, lettere d), e), f), g) e h) del D.Lgs. n.163/2006, che si trovino nelle condizioni previste dall'art.38 del medesimo decreto legislativo, nonché coloro che si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.

2. L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti nelle forme di legge contestualmente alla domanda di partecipazione all'affidamento degli incarichi.

3. Qualora, a seguito di controllo d'ufficio disposto, a norma di legge, dall'Amministrazione Comunale sulle dichiarazioni rese, sia accertata la sussistenza delle cause di esclusione di cui al presente articolo, l'affidatario di incarichi disciplinati dal presente Regolamento è dichiarato decaduto.

Art.51.
Giovani professionisti.

1. Sono da intendere come giovani professionisti coloro che risultino iscritti ad un albo professionale per un periodo inferiore a cinque anni.

2. Per favorire l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro potranno essere loro riservate, in via preferenziale, quelle attività di progettazione di importo fino a € 20.000 che si ritengano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione.

3. Per l'affidamento di incarichi d'importo superiore a € 20.000 può essere attribuito titolo di merito alla presenza, nell'ambito dei soggetti di cui all'art.4, comma 2, di un giovane professionista, che dovrà partecipare all'elaborazione del progetto e risultare fra i firmatari del medesimo.

Art.52.
Criteri e modalità per l'affidamento di incarichi fino a € 40.000.

1. Ai fini dell'affidamento di incarichi il cui importo, non sia superiore a € 40.000, il Comune provvede con cadenza annuale, alla costituzione di appositi elenchi di operatori economici per ciascuna delle categorie e/o sub categorie di cui all'art.5.

2. Gli elenchi di cui al precedente comma sono formati attraverso apposito avviso, da pubblicare all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del comune per almeno 30 giorni, contenente:

- a) categoria e/o sub categoria di incarico;
- b) requisiti richiesti per l'ammissione negli elenchi;
- c) termine per la presentazione delle candidature.

3. Gli elenchi sono approvati con determinazione dirigenziale del responsabile del settore competente, previa verifica dei requisiti richiesti, hanno validità di anni due a decorrere dalla data di approvazione e sono rinnovati alla scadenza con le medesime modalità di cui al presente articolo.

4. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è disposto dal responsabile del servizio o dal responsabile del procedimento con propria determinazione dirigenziale mediante individuazione

dell'operatore economico direttamente dai rispettivi elenchi e senza altra formalità, comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza.

5. Qualora gli elenchi di cui ai commi precedenti non siano stati realizzati o aggiornati, il responsabile del servizio potrà procedere all'affidamento nei principi di rotazione, trasparenza e pari trattamento, sentiti almeno cinque professionisti, ai sensi dell'art. 125 del Codice.

6. In ogni caso, qualora ritenuto necessario dal responsabile del servizio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice e dell'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, è consentito l'affidamento diretto di incarichi di progettazione inferiori a 40.000 euro e dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria in generale (Parere Avcp sulla normativa del 16 novembre 2011), e a condizione che tale riconduzione avvenga nel rispetto degli ambiti applicativi delineati dall'articolo 125 del Codice.

Art. 53.

Criteri, modalità e requisiti per l'affidamento di incarichi da € 40.000 a € 100.000.

1. Nell'ambito dell'esperimento di una procedura competitiva e comparativa, l'affidamento avviene previa adeguata pubblicità di apposito avviso, per singolo intervento, relativo all'esigenza di acquisire la prestazione da affidare e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.

2. Per gli incarichi di progettazione di cui all'art.91, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, ove se ne ravvisi l'opportunità e ne sussistano le condizioni, si applica quanto disposto dall'art.57, comma 6 del decreto menzionato; in tal caso l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sono presenti in tale numero aspiranti idonei.

3. Le forme della divulgazione dell'avviso, i connessi tempi di pubblicazione nonché i requisiti richiesti ai partecipanti alla selezione vengono definiti proporzionalmente all'incarico da affidare, con riguardo alle fasce di importo specificate ai successivi commi, escludendo con ciò che si proceda a richiedere i requisiti previsti per incarichi appartenenti a fasce superiori.

4. Gli incarichi il cui importo, determinato ai sensi dell'art.3, non sia superiore a 70.000 euro, saranno affidati a professionisti idonei previa preventiva pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune sul sito internet comunale per almeno 15 giorni, e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) divieto di cumulo degli incarichi (non più di 3 affidamenti all'anno allo stesso professionista);

5. Gli incarichi di importo ricompreso fra i 70.000 ed i 100.000 euro, determinato ai sensi dell'art.3, saranno affidati a professionisti idonei previa pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet comunale per almeno 26 giorni, e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) divieto di cumulo degli incarichi (non più di 2 affidamenti all'anno allo stesso professionista);

b) stretta e comprovata correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l'Amministrazione e per importi non inferiori a quello oggetto di incarico.

6. I tempi di pubblicazione dell'avviso potranno essere ridotti fino a 10 giorni solo per motivi di urgenza accertata e formalmente certificata dal Responsabile Unico del procedimento.

7. La dimostrazione del possesso di un'esperienza adeguata rapportata alla tipologia e all'importo dell'incarico avviene a cura del professionista mediante presentazione di curriculum.

8. Ai fini dell'ammissione alla selezione si procede ad una valutazione effettuata sulla base di elementi meramente quantitativi, accertando l'importo di lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell'opera oggetto dell'incarico, eseguiti in periodo antecedente alla data dell'avviso.

9. Ai fini dell'affidamento, si procederà invece alla valutazione del merito tecnico, con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti e presentati, che l'offerente ritenga rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all'opera da progettare per tipologia e importo.

10. Ai fini dell'affidamento, unitamente alla valutazione del curriculum, si potrà tenere conto dei seguenti parametri da specificare preliminarmente in sede di avviso:

- applicazione di una riduzione percentuale da specificare (entro il limite del 20%) delle competenze professionali rispetto a quella stabilita nelle tariffe professionali;
- dichiarazione di non aver ricevuto contestazioni da stazioni appaltanti per errori progettuali di norma nell'ultimo quinquennio;
- impegno ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
- presenza di un giovane professionista, partecipante all'elaborazione del progetto e risultante fra i firmatari del medesimo.
- potrà inoltre essere tenuto in considerazione, per professionisti che abbiano in passato ricevuto incarichi dal Comune di Castel Ritaldi, il fatto che l'incarico si sia svolto senza ritardi, contestazioni, etc.;

11. A discrezione del Responsabile incaricato della valutazione, il momento valutativo potrà essere integrato con apposito colloquio con i candidati in merito alla documentazione presentata.

12. L'affidamento dell'incarico, unitamente al connesso impegno di spesa, verrà attribuito con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore, contenente la motivazione del conferimento dell'incarico. Nell'ambito della valutazione il Responsabile potrà procedere, a propria discrezione, avvalendosi della collaborazione e consulenza di altri collaboratori ritenuti competenti.

13. Fatti salvi gli incarichi di importo inferiore a 10.000 euro, alla determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico è obbligatoriamente allegato lo schema del disciplinare di incarico.

14. Nel caso di incarichi di importo inferiore a 10.000 euro, in luogo della sottoscrizione del disciplinare di incarico il professionista incaricato è tenuto alla sottoscrizione, per accettazione, dei contenuti della determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico.

15. In alternativa al procedimento illustrato nei precedenti commi dal n. 3 al n. 8, e' comunque facoltà della Amministrazione, per l'affidamento di servizi di importo inferiore a centomila euro, di utilizzare l'Elenco regionale dei professionisti di cui al comma 1 dell'art. 21 della L.R. 3/2010.

Art.54.

Disciplinare di incarico.

1. Il disciplinare di incarico dovrà prevedere le seguenti minime condizioni di contratto, da determinare, a cura del Responsabile di Settore competente, di volta in volta in rapporto alla specifica prestazione:

- a) specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione;
- b) corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 3 applicando le eventuali riduzioni di cui al comma 10 dell'art.9, primo alinea, se richieste in sede di affidamento;

- c) per gli incarichi non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di lavori pubblici, il responsabile del servizio potrà prevedere una cauzione contrattuale fino ad un massimo del 5% del compenso, purché preventivamente indicata nell'avviso di affidamento dell'incarico e del 10% del compenso qualora l'incarico superi l'importo di Euro 20.000.
- d) previsione delle garanzie assicurative previste dalla normativa vigente;
- e) previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;
- f) previsione di clausole risolutive espresse;
- g) obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
- h) clausole riferite alla specificità della prestazione.

Art.55.

Contenuti dell'avviso.

1. L'avviso per l'affidamento dell'incarico deve contenere:

- a) oggetto dell'incarico;
- b) requisiti richiesti;
- c) importo presunto dell'opera e/o dell'incarico;
- d) tempi di esecuzione;
- e) altre indicazioni relative alla prestazione;
- f) termine per la presentazione delle candidature in stretta connessione con i tempi di pubblicazione dell'avviso;
- g) indicazione che la valutazione viene effettuata sulla scorta dei criteri e parametri di cui all'art.8.

TITOLO V- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56.

Contenzioso

1. Il contenzioso relativo alla esecuzione dei contratti stipulati in applicazione del codice dei contratti è disciplinato dagli articoli da 239 a 246 del codice dei contratti:

- 239 - Transazione
- 240 - Accordo bonario
- 241 - Arbitrato
- 242 - Camera arbitrale e albo degli arbitri
- 243 - Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale
- 244 - Giurisdizione
- 245 - Strumenti di tutela
- 246 - Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.

Art. 57.

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 58.

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 59.

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 60.

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia.

Art. 61.

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) Il Codice dei contratti;
- b) le leggi nazionali e regionali;
- c) lo statuto comunale;
- d) i regolamenti comunali.

Art. 62.

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.